

ATLETI E GRUPPI SPORTIVI MILITARI

Regolamento Attuativo sulla partecipazione degli Atleti e dei Gruppi Sportivi Militari e delle Forze di Polizia all'Attività Agonistica della FISPE S per la disciplina dell'Atletica Leggera.

Art. 1

La FISPE S concede la possibilità di affiliarsi solo ai GSM (Gruppi Sportivi Militari) riconosciuti dal CIP secondo quanto stabilito dall'Art. 2 del "Regolamento del rapporto tra GSM e gli atleti paralimpici".

Art. 2

La FISPE S si uniforma ai dettami dell'Art.1 e dell'Art. 3 del "Regolamento del rapporto tra GSM e gli atleti paralimpici" per quel che concerne il tesseramento degli Atleti.

Art. 3

Gli Atleti che saranno tesserati con un GSM manterranno un "rapporto di provenienza" con la loro ultima Società Sportiva che potrà prevedere il loro impiego in occasione di eventi agonistici societari di ambito nazionale e/o territoriali.

Tale "rapporto di provenienza" dovrà essere considerato alla stregua di un proseguimento del "vincolo sociale" previsto dall'Art. 12 del Regolamento Organico FISPE S.

Pertanto gli Atleti manterranno il "rapporto di provenienza" con la loro ultima Società Sportiva fino al termine del quadriennio in corso.

Al termine del quadriennio la Società di Provenienza dovrà esercitare quanto previsto dal Regolamento Organico FISPE S per poter eventualmente estendere il "rapporto di provenienza" con l'Atleta che altrimenti potrà scegliere di attivare tale rapporto con un altro sodalizio sportivo affiliato alla FISPE S.

Art. 4

Se al termine del quadriennio un Atleta tesserato per un GSM intende attivare un rapporto di provenienza con un altro sodalizio sportivo affiliato alla FISPE S questi è tenuto a comunicare la sua intenzione alla FISPE S, al suo GSM e alla sua "Società di Provenienza" attraverso il Modulo n. 3 disponibile sul sito internet federale.

Anche il nuovo rapporto si uniformerà ai dettami dell'Art. 12 del Regolamento Organico FISPE S

N.B. al termine del quadriennio per il trasferimento degli Atleti non è necessario alcun nulla-osta dalla Società di Appartenenza in quanto il vincolo sociale è scaduto.

Art. 5

Ad ogni Atleta è concesso **un solo** cambio di "rapporto di provenienza" durante il quadriennio.

La procedura per suddetta operazione è regolata dall'Art. 12.3 del Regolamento Organico FISPE S pertanto interviene in via automatica, nei casi previsti dal punto A, su richiesta motivata dell'Atleta rivolta al Consiglio Federale FISPE S, nei casi previsti dal punto B, oppure, come stabilito dal punto C, dietro rilascio di nulla-osta da parte della precedente "Società di Provenienza".

Il nulla-osta deve esplicitamente recitare che “si rilascia al fine di interrompere il rapporto di provenienza con l’Atleta” in quanto nulla a che vedere con il tesseramento unico dell’Atleta.

Art. 6

Nel caso in cui nel corso del quadriennio intervenga una sospensione dell’Atleta dal GSM e questo intenda proseguire l’attività agonistica, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 6 del “Regolamento del rapporto tra GSM e gli atleti paralimpici” per quel che concerne la sospensione durante la stagione sportiva, all’inizio della stagione sportiva successiva l’Atleta dovrà essere tesserato con la sua Società di Provenienza fino al termine del quadriennio.

Eventuali cambiamenti (es. tesseramento sodalizio sportivo diverso da quello di provenienza) dovranno essere regolati sulla base di quanto stabilito all’Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7

È facoltà dell’Atleta decidere di non prendere parte a nessuna attività con la rispettiva “Società di Provenienza”.

In questo caso l’Atleta è tenuto, entro il 15 febbraio di ciascun anno sportivo, ad informare il suo GSM e la sua “Società di provenienza”, utilizzando il Modulo n.2 disponibile sul sito internet.

La mancata comunicazione costituisce assenso all’impiego.

Art. 8

La Società Sportiva che intende impiegare uno dei suoi Atleti tesserato per un GSM deve informare, entro il 15 febbraio di ciascuna stagione, sia l’Atleta interessato che il GSM di appartenenza attraverso il Modulo n. 1 disponibile sul sito internet federale.

Art. 9

I GSM non potranno concorrere per l’assegnazione di Titoli Assoluti e Promozionali di ogni ordine e grado, sia a livello nazionale che territoriale.

Gli Atleti tesserati per suddetti GSM potranno concorrere solo per l’assegnazione di Titoli Assoluti individuali.

Art. 10

Solo i GSM che svolgono attività in ambito giovanile o di avviamento allo sport, oppure che sono impegnati in ambito della riabilitazione oppure che possono tesserare Atleti provenienti da attività risultanti da progetti o iniziative volte alla promozione dell’atletica paralimpica possono prendere parte alle attività agonistiche federali rivolte alle Società Sportive non militari.

In tal caso è necessario che il GSM interessato presenti istanza ufficiale alla FISPEP che provvederà alle opportune valutazioni.